

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo I - Dei libri fondiari in generale -

Art. 7 (Pubblicità del libro fondiario)

Il libro fondiario è pubblico.

Chiunque può ispezionarlo e prenderne copia alla presenza di un impiegato dell'ufficio tavolare.

Ciascuno può parimenti chiederne copie ed estratti autenticati [[16](#) L.R. 4/99, [18](#), [20](#), [21](#) D.P.G.R. 6/L-2007]. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell'articolo [2847](#) del codice civile.